

1. Oggetto

1.1 Il Contratto ("Contratto") si intende concluso con l'accettazione, espressa o tacita, da parte del Fornitore dell'ordine di acquisto emesso dalla Società ("Ordine"), salvo espresso rifiuto del Fornitore da comunicare entro 5 giorni dall'invio dell'Ordine stesso.

1.2 Le eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore così come le eventuali condizioni particolari modificative dell'Ordine e delle Condizioni Generali di Acquisto apposte dal Fornitore sulla conferma d'ordine sono senza effetto se non accettate per iscritto da STET S.p.A..

1.3 STET S.p.A. può in qualunque momento introdurre modifiche all'Ordine. In tal caso il Fornitore è tenuto ad informare prontamente STET S.p.A. circa eventuali variazioni del Prezzo (come in seguito definito) e della data di consegna dei beni che siano conseguenza della modifica dell'Ordine introdotta da STET S.p.A.. In ogni caso tali variazioni sono vincolanti per STET S.p.A. solo se da quest'ultima accettate e confermate per iscritto.

1.4 Il Fornitore non ha facoltà di introdurre modifiche al Contratto senza la previa autorizzazione scritta di STET S.p.A.

1.5 Le presenti condizioni generali di Contratto possono essere derogate esclusivamente dall'Ordine.

2. Prezzo

2.1 Il corrispettivo di acquisto dei beni è quello indicato nell'Ordine ("Prezzo").

2.2 Il Prezzo è da intendersi come fisso, ovvero non soggetto a revisioni o aumenti e comprensivo dei costi di imballaggio, spese e tasse di trasporto, scarico, spese di assicurazione, spese di collaudo e oneri analoghi, se non diversamente specificato.

3. Pagamento

3.1 Il Fornitore ha facoltà di emettere la fattura solo successivamente alla consegna dei beni. Nelle fatture e nella corrispondenza relative al Contratto devono sempre essere indicati il numero dell'Ordine, il numero di CIG/CUP ed il numero dell'eventuale documento di trasporto ("DDT") in regola con le disposizioni fiscali vigenti. Le fatture devono essere inviate in originale presso la sede della Società.

3.2 La Società provvede al pagamento del Prezzo entro i termini specificati nell'Ordine.

3.3 Nel caso in cui i beni risultino, in tutto o in parte, difettosi, ovvero di quantità e/o qualità inferiore a quella indicata nell'Ordine, i termini di pagamento della fattura decorrono dalla data di consegna di beni sostitutivi e/o integrativi inviati dal Fornitore in esecuzione puntuale del Contratto, ovvero dal ricevimento della nota di accredito ai sensi dell'art. 7.2 (b).

3.4 Qualsiasi inadempienza del Fornitore rispetto alle presenti Condizioni Generali legittima STET S.p.A. a trattenere i pagamenti dovuti al Fornitore anche per forniture regolate da contratti diversi rispetto a quello oggetto di inadempimento.

3.5. STET S.p.A. è legittimata a trattenere, da qualunque pagamento dovuto al Fornitore, anche relativo a forniture precedenti regolate da contratti diversi rispetto a quello oggetto di inadempimento, l'importo delle eventuali penali addebitate.

4. Cessione dei crediti e dei debiti

4.1 I debiti e i crediti vantati dal Fornitore nei confronti di STET S.p.A. non possono formare oggetto di cessione, delegazione o mandato all'incasso senza la previa autorizzazione scritta della Società.

5. Cessione del Contratto

5.1 Il Contratto non può essere ceduto dal Fornitore senza la previa autorizzazione scritta di STET S.p.A.

6. Consegna dei beni

6.1 Salvo diversa indicazione nell'Ordine, la consegna dei beni deve avvenire nel luogo indicato nell'Ordine stesso ovvero, in mancanza di indicazione, presso il magazzino di Pergine Valsugana, Via Graberi 8, a cura, rischio e spese del Fornitore.

6.2 La consegna dei beni deve essere effettuata esclusivamente al personale dipendente di STET S.p.A., identificato tramite esibizione della tessera di riconoscimento aziendale, il quale deve controfirmare per ricevuta il relativo DDT.

6.3 Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo da parte del Fornitore e/o dei suoi ausiliari e collaboratori legittima STET S.p.A. a rifiutare la consegna dei beni.

6.4 La proprietà dei beni si intende trasferita alla conclusione del Contratto, mentre il rischio di smarrimento e/o deperimento degli stessi rimane in capo al Fornitore sino alla effettiva consegna.

6.5 I termini di consegna indicati negli Ordini sono da intendersi tassativi e vincolanti. In caso di violazione dei termini di consegna, anche per una parte delle prestazioni contrattuali, STET S.p.A. a proprio insindacabile giudizio, avrà alternativamente il diritto di: (a) risolvere il Contratto previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata senza necessità di alcun ulteriore adempimento o formalità; (b) acquistare da altro fornitore i beni con addebito delle relative spese e maggiori costi al Fornitore, anche in deroga all'articolo 1516 del Codice Civile, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

6.7 STET S.p.A. non è tenuta a pagare il corrispettivo di beni consegnati in eccedenza rispetto ai quantitativi indicati nell'Ordine né a restituirli al Fornitore ove non espressamente reclamati, e salva la rifusione delle relative spese da parte del Fornitore.

7. Accettazione

7.1 Il ricevimento dei beni non comporta automaticamente l'accettazione degli stessi da parte di STET S.p.A., cui è riservato il diritto di accertare le condizioni, quantità e qualità dei beni forniti nei reparti di controllo aziendali e/o a mezzo di tecnici incaricati, anche in deroga all'articolo 1513 del Codice Civile ("Verifica").

7.2 I beni si intendono accettati all'esito positivo della Verifica. Se durante le operazioni di Verifica vengono individuati beni difettosi, STET S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, avrà facoltà di richiedere al Fornitore, oltre al risarcimento dei danni: (a) la sostituzione dei beni difettosi con beni conformi al Contratto entro 15 (quindici) giorni dalla data di emissione della bolla di reso; ovvero (b) l'emissione di una nota di accredito.

7.3 I beni non accettati devono essere ritirati a cura e spese del Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di STET S.p.A.. Qualora il Fornitore non provveda tempestivamente, STET S.p.A. ha facoltà di restituirli al Fornitore con addebito al Fornitore delle relative spese ed oneri di spedizione nonché di compensare tali spese con il Prezzo.

7.4 Il Fornitore esonera STET S.p.A. dall'onere di denunciare, a pena di decadenza ai sensi degli articoli 1495 e 1667 del Codice Civile, vizi e difetti anche apparenti dei beni consegnati, anche nel caso di intervenuto utilizzo dei Beni.

8. Garanzia

8.1 Il Fornitore è tenuto a fornire beni esenti da vizi e presta al riguardo ampia garanzia a STET S.p.A..

8.2 Durante il periodo di garanzia, previa comunicazione da parte di STET S.p.A., il Fornitore è tenuto, a sue spese, a sostituire, riparare ovvero eliminare prontamente il difetto ovvero la causa di malfunzionamento dei beni denunciata da STET S.p.A..

8.3 La garanzia ha durata di 2 (due) anni dalla data di accettazione dei beni e si intenderà automaticamente prorogata per un periodo di tempo pari a quello compreso tra la data di denuncia di eventuali vizi e/o difetti e la data di consegna dei beni sostitutivi ovvero la data della riparazione e/o di eliminazione dei difetti.

8.4 Qualora il Fornitore non dovesse sostituire il bene ovvero riparare il difetto di malfunzionamento in maniera soddisfacente ovvero in tempi ragionevoli, STET S.p.A. avrà diritto, a suo insindacabile giudizio, di: (a) effettuare o far effettuare da terzi la sostituzione, riparazione o correzione con addebito al Fornitore delle relative spese; ovvero (b) restituire i beni difettosi o malfunzionanti al Fornitore ed ottenere il rimborso integrale del relativo Prezzo, anche mediante compensazione con eventuali crediti vantati dal Fornitore stesso.

9. Riservatezza

9.1 Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, salvo che per motivi strettamente inerenti e necessari all'esecuzione del Contratto previamente comunicati a STET S.p.A., le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che dovessero essere messi a disposizione da STET S.p.A. o di cui venga comunque a conoscenza in dipendenza e/o conseguenza dell'esecuzione del Contratto.

9.2 L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo è vincolante per il Fornitore per la durata del Contratto e dopo la sua cessazione, salvo che le informazioni delle quali il Fornitore è venuto a conoscenza divengano di pubblico dominio.

9.3 Il Fornitore è responsabile nei confronti di STET S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, per l'esatta osservanza dell'obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e ausiliari nonché dei propri subappaltatori e subcontraenti e dei rispettivi, dipendenti, collaboratori e ausiliari.

9.4 In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, il Fornitore è tenuto a risarcire alla STET S.p.A. tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

10. Proprietà intellettuale

10.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che i beni forniti non violano brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale di cui soggetti terzi siano titolari e si impegna a tenere indenne e manlevare STET S.p.A. nei confronti di qualsiasi pretesa di terzi al proposito.

11. Qualità, sicurezza e ambiente

11.1 I beni oggetto del Contratto ed i relativi componenti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla disciplina nazionale e comunitaria in materia di armonizzazione tecnica e non pregiudicare in alcun modo la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli utenti e la salvaguardia dell'ambiente.

12. Ispezioni

12.1 STET S.p.A. ha diritto di eseguire in ogni momento sopralluoghi e ispezioni presso gli stabilimenti del Fornitore, direttamente ovvero a mezzo di propri incaricati, al fine di verificare i materiali impiegati, le modalità di lavorazione e lo stato di avanzamento delle forniture oggetto dell'Ordine.

13. Clausola risolutiva espressa

13.1 STET S.p.A. ha diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre che nei casi previsti dagli artt. 135 e 136 del d.lgs. 163/2006, anche nei seguenti casi:

- a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- b) accertata violazione delle norme in materia di sicurezza da parte del Fornitore;
- c) perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione del Contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione o la capacità di svolgere la professione regolamentata;
- d) accertati inadempimenti rispetto alla normativa ambientale; a riguardo STET S.p.A. si riserva di effettuare controlli a campione, in ogni momento, sul rispetto delle norme ambientali da parte del Fornitore;
- e) violazione, da parte del Fornitore, di norme di comportamento previste nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da STET S.p.A. o nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati da STET S.p.A. e pubblicati sul sito istituzionale www.stetspa.it;
- f) in ogni altro caso previsto dalle presenti Condizioni generali ed, eventualmente, nell'Ordine.

13.2 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 13.1., la risoluzione unilaterale del Contratto è esercitabile da parte di STET S.p.A. previa semplice messa in mora di 5 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

13.3 Qualora il Fornitore risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Fornitore spetta unicamente il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili da STET S.p.A., senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Committente in conseguenza dell'inadempimento.

13.4 Ferma restando l'applicazione delle penali eventualmente previste nell'Ordine, ed indipendentemente dall'applicazione di esse, sono sempre dovuti dal Fornitore i danni subiti da STET S.p.A. in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle forniture e/o delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni STET S.p.A. può trattenere qualunque somma maturata a credito del Fornitore in ragione delle prestazioni eseguite.

14. Recesso

14.1 STET S.p.A. può, a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal Contratto, indipendentemente dallo stato di esecuzione del medesimo.

14.2 Il recesso ha effetto per il Fornitore dal giorno di ricevimento della comunicazione da parte di STET S.p.A.. A partire da tale data il Fornitore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

14.3 In ipotesi di recesso, la Società è tenuta a pagare esclusivamente il Prezzo dei beni accettati, con rinuncia del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

15. Tracciabilità dei flussi finanziari

15.1 Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti e si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 3, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi; gli estremi dei conti correnti devono essere riportati anche nelle fatture. Qualora risulti che le transazioni relative al Contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il Contratto si intende risolto di diritto, senza ulteriori formalità, con ogni conseguente responsabilità del Fornitore verso STET S.p.A. per i danni ad esso conseguenti.

15.2 Il Fornitore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni di cui al Contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010.

15.3 Il Fornitore si impegna, qualora abbia notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei propri subcontraenti o fornitori/clienti, all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente STET S.p.A. e l'ufficio territoriale del Governo competente. Qualunque variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al presente comma, deve essere tempestivamente notificata dal Fornitore a STET S.p.A. che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

16 Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva

Si richiamano e si applicano integralmente al Contratto gli artt. 4, 5 e 6 del d.P.R. 207/2010, relativamente al trattamento retributivo e contributivo del personale alle dipendenze del Fornitore.

17. Miscellanea

17.1 Qualora il contenuto di alcuna delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, le stesse devono intendersi automaticamente sostituite, modificate o abrogate.

17.2 L'eventuale tolleranza da parte di STET S.p.A. rispetto a comportamenti posti in essere dal Fornitore in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigerne l'esatto adempimento.

17.3 La nullità, l'invalidità ovvero l'inapplicabilità, anche parziale, per qualsivoglia ragione, di una singola clausola delle presenti Condizioni Generali di Contratto sarà scindibile e non inciderà sulla validità o sull'esecuzione delle Condizioni Generali di Contratto nella loro interezza o di qualsiasi altra clausola o disposizione (fatto salvo il caso in cui il contesto lo imponga necessariamente).

17.4 Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del Contratto dovrà essere effettuata per iscritto alle rispettive sedi legali a mezzo raccomandata a.r. ovvero posta elettronica certificata.

18. Trattamento dei dati personali

18.1 Con il perfezionamento del Contratto il Fornitore dichiara di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali del Fornitore da parte di STET S.p.A., contenuta nel documento "Informativa privacy per clienti-fornitori, liberamente accessibile all'indirizzo internet <http://www.stetspa.it/privacy>.

19. Foro competente

19.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla conclusione, interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, efficacia ed esistenza del Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trento. E' esclusa la competenza arbitrale.